

SENT. 1369/16

R.G. 10493/13

Cron. 1129

cep. 3168

del. 26 MAG. 2016.

Oggetto: "Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società delle mutue assicuratrici e società cooperative"



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in materia di Impresa -
composto dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo
Dott.ssa Anna Maria Marra
Dott. Luca Boccuni

Presidente
Giudice relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritte al n. 10493/2013 R.G.AA.CC. promossa:

da

A

_____, rappr. e dif. dagli Avv. _____

ATTRICE

contro

B

_____ rappr. e dif. dall'Avv. _____

CONVENUTA

Oggetto: "Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative".

Conclusioni:

A le: "che conclude come in atto di citazione e memorie 183, VI comma n. 2-3, cpc.", i.e. nel merito: "In via principale: - accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicazioni dell'art. 1429, n. 4, c.c., per quanto argomentato in narrativa del presente atto, dichiarare l'annullamento della pattuizione contenuta nella delibera assembleare di *B* S.R.L. del 18 luglio 2011 laddove vendete determinato il rimborso del finanziamento soci dalla *A* a Sociale nel 2010, avendo la stessa accettato di ricevere una somma inferiore nell'erronea e determinante convinzione che quel criterio di calcolo fosse corretto; - per l'effetto condannare la *B* R.L. con sede in *Cà Maggiore* n. 7, partita Iva e codice fiscale n. *0000000000* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a versare alla *A* le, con sede *via* *te Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di*

*in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma d € 171.500,00, o quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà da giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento dal saldo; - con vittoria di spese rimborso di tutte le spese di lite. In via subordinata: nella denegata ipotesi non fosse configurabile l'applicazione dell'art. 1429, n. 4, c.c., accertata l'applicazione dell'art. 2041 c.c., per quanto esposto in narrativa del presente atto, condannarsi la *B* R.L. con sede in *7, partita Iva e codice fiscale n. 0000000000* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, via *te Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di* *al R.E.A. 0000000000*, in persona del suo legale rappresentante pro tepore, la somma di € 171.500,00, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo."*

Opposta: "precisa nel merito come da memoria 183, VI comma, n. 1 cpc ed in via istruttoria come da memoria 183, VI comma, n. 2 cpc.", i.e. nel merito: "in via

Quano

principale e di merito: voglia l'adito Tribunale respingere le domande, in via principale e gradata, proposte da **A** le siccome infondate in fatto e in diritto.”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato **A** società operante nell'attività di selezione e trattamento finalizzato al recupero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche svolta nell'impianto sito nel Comune di **8**, esponeva che:

di aver costituito in data 21 luglio 2010 **B** s.r.l. con sede in **)** via **n.** e oggetto sociale consistente nella raccolta, nel conferimento e nella messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, sottoscrivendo la quota del 40%, insieme a **)**, i quali avevano rispettivamente sottoscritto la quota del 35% e del 16%;

di aver ceduto ad **B** s.r.l., in data 8 settembre 2010, il ramo d'azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività di selezione e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

con delibera del 28 luglio 2010 l'assemblea ordinaria dei soci di **B** s.r.l. disponeva di richiedere ai soci un finanziamento “per intraprendere l'inizio dell'attività societaria, anche attraverso l'acquisizione di posizioni particolarmente rilevanti sul mercato ...”, per l'importo indicativo di complessivi Euro 420.000,00, secondo le quote di spettanza, a norma dello Statuto Sociale, infruttifero di interessi, che la società si impegnava a rimborsare;

di aver versato la propria quota di finanziamento soci, pari ad Euro 205.800,00, pari al 40% di Euro 420.000,00;

in data 18 gennaio 2011 l'assemblea ordinaria dei soci di **B** s.r.l. deliberava di richiedere ai soci un finanziamento “per esigenze inerenti l'attività societaria ...”, per l'importo indicativo di complessivi Euro 350.000,00, secondo le quote di spettanza, a norma dello Statuto Sociale, infruttifero di interessi, che la

Quomo

società si impegnava a rimborsare;

in data 11 febbraio 2011 l'assemblea ordinaria dei soci di **B** s.r.l. deliberava di richiedere ai soci un ulteriore finanziamento per l'importo indicativo di complessivi Euro 180.000,00, secondo le quote di spettanza, a norma dello Statuto Sociale, infruttifero di interessi, che la società si impegnava a rimborsare;

di non aver aderito a quest'ultima delibera con espressa dichiarazione di non intendere partecipare al finanziamento deliberato;

di aver comunicato, nel corso dell'assemblea dei soci in data 18 luglio 2011, di voler recedere dalla società per l'intera quota;

i soci **A** e **B** nel corso dell'assemblea avevano preso atto della volontà di recesso e proposto la liquidazione della partecipazione di quest'ultima detraendo dal credito costituito dal finanziamento corrisposto, pari ad Euro 205.800,00, la quota parte, pari ad Euro 171.500,00, del finanziamento non versato deliberato nell'assemblea del 18 gennaio 2011, sul presupposto della mancata adesione della recedente all'ultima delibera di ulteriore finanziamento;

per l'effetto, **B** s.r.l. aveva restituito a **A** a sociale la somma di Euro 34.500,00;

A sociale in data 25 luglio 2011 aveva ceduto la propria partecipazione in **B** s.r.l. a **A** s.p.a.;

per il valore nominale delle quote di capitale detenute, pari ad Euro 4.900,00.

Tanto premesso, l'attrice impugnava ai sensi dell'art. 1429 n. 4 c.c. l'accordo raggiunto in ordine alla determinazione del corrispettivo del rimborso del finanziamento eseguito in favore di **B** sull'erroneo presupposto della obbligatorietà del finanziamento oggetto di compensazione; in subordine,

formulava domanda ex art. 2041 c.c. in ragione dell'arricchimento senza titolo di **B** s.r.l. e dell'ingiustificato depauperamento proprio.

Si costituiva **A** s.r.l. e contestava il fondamento della domanda di annullamento così come della domanda ex art. 2041 c.c.. In particolare, la convenuta sosteneva, attraverso la illustrazione delle vicende susseguitesesi alla propria costituzione, che non fosse configurabile alcun errore e che comunque difettavano i requisiti necessari per l'annullamento; assumeva **B**.

Luana

che l' A ... era ben consapevole delle perdite di B ... r.l.,
venutesi a creare, peraltro, mentre ... o, legale rappresentante di ...
... A ..., era componente del consiglio di amministrazione di
... B ... e che l'attrice aveva rinunciato a parte del rimborso effettuato
per partecipare alla costituzione di un fondo di riserva destinato a coprire le perdite
di esercizio.

La causa viene ora in decisione davanti al collegio sulla base di istruttoria
documentale all'esito sulle conclusioni rassegnate dalle parti riportate in epigrafe
all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c..

Dai documenti in atti emerge quanto segue.


B ... s.r.l. con sede in ... e n. 7 e oggetto
sociale consistente nella raccolta, nel conferimento e nella messa in sicurezza delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse, fu costituita in data 21 luglio
2010 da A ... sociale, la quale sottoscriveva la quota del 49%, e da
... e ..., i quali sottoscrivevano rispettivamente la
quota del 35% e la quota del 16% (doc. 3 attoreo).

A ... cedeva ad L B R s.r.l., in data 8 settembre 2010,
il ramo d'azienda costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio di
attività di selezione e trattamento, finalizzato al recupero di rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nell'assemblea totalitaria del 28 luglio 2010 dei soci di B ... s.r.l., il
presidente "illustra[va] ai presenti che, per intraprendere l'inizio dell'attività
societaria, anche attraverso l'acquisizione di posizioni particolarmente rilevanti
sul mercato, si rende[va] necessaria la richiesta un finanziamento da parte dei
soci, secondo le relative quote di spettanza, per l'importo complessivo di indicativi
€ 420.000,00 (quattrocentoventimila/00)." (doc. 4 attoreo).

Il verbale in questione risulta prodotto solo nella prima pagina.

Deve, però, ritenersi pacifico che nell'occasione fu deliberato di richiedere ai soci
il finanziamento in questione secondo le quote di titolarità e da restituirsi senza



interessi.

E' pacifico che A aderì a tale delibera e versò la somma di Euro 205.800,00, corrispondente al 49% di Euro 420.000,00.

Nell'assemblea totalitaria dei soci di B del 18 novembre 2011 il presidente "illustra[va] ai presenti che, per esigenze inerenti l'attività societaria, si rende[va] necessaria la richiesta di un ulteriore finanziamento da parte de soci, secondo le relative quote di spettanza, per l'importo complessivo di indicativi €.350.000,00 (trecentocinquantamila/00)". Si legge nel verbale che: "Dopo un'ampia discussione, l'Assemblea, considerato che risulta indispensabile dotare la società di sufficienti risorse, all'unanimità delibera di richiedere ai soci un ulteriore finanziamento per l'importo di €.350.000,00 (trecentocinquantamila/00), secondo le quote di spettanza, a norma dello Statuto Sociale, infruttifero di interessi, che rimborserà appena le consistenze finanziarie lo consentiranno." (doc. 5 di parte convenuta).

E' pacifico che A aderì a tale delibera di richiedere ai soci il finanziamento ma non versò alcuna somma.

Nell'assemblea totalitaria dell'11 febbraio 2011 il presidente "illustra[va] ai presenti che, per esigenze inerenti l'attività societaria, si rende[va] necessaria la richiesta di un ulteriore finanziamento da parte de soci, secondo le relative quote di spettanza, per l'importo complessivo di €.180.000,00 (centottantantamila/00)".

Si legge nel verbale che: "Dopo un'ampia discussione prende la parola la signora A delegata dalla società A

la quale dichiara di non accettare la proposta del Presidente ed avanza altresì a proposta di recedere dalla compagine sociale della società B SRL". L'assemblea deliberava comunque, non detenendo:

A e la maggioranza del capitale sociale, "di richiedere ai soci l'ulteriore finanziamento di €.180.000,00 (centottantantamila/00), secondo le quote di spettanza, a norma dello Statuto Sociale, infruttifero di interessi, che rimborserà appena le consistenze finanziarie lo consentiranno." (doc. 6 di parte convenuta).

Con scrittura privata del 21 giugno 2011 A si impegnava a cedere l'intera propria quota di partecipazione in B .l., del valore

nominali di Euro 4.900,00, a 1 _____, i quali si
impegnavano ad acquistarla al prezzo di Euro 40.000,00 entro il 15 luglio 2011. Il
detto contratto di cessione di quote veniva sottoscritto, oltre che dal legale
rappresentante di _____ A _____ dal _____ ro, anche da
_____ za nella veste di legale rappresentante di _____ B _____ r.l. e di
consigliere di _____ A _____ e (doc. 2 attoeo).

Nel corso dell'assemblea totalitaria di _____ B _____ .l. del 18 luglio 2011 si
legge: il presidente "*richiamando la recedente delibera dell'11/02/2011 con cui la
_____ A _____ richiedeva all'assemblea di recedere dal
capitale sociale della società, illustra[va] ai presenti che tale proposta viene
tuttora ribadita, e che la quota da liquidare alla COOPERATIVA, detentrica del
49% del capitale sociale, considerata la parte di finanziamenti soci ancora da
versare dalla suddetta Cooperativa nelle casse della società, e risultanti dal
seguito prospetto: ... omissis ... e quindi entro l'atto di cessione delle quote: il
finanziamento soci di _____ B _____ verrà ridotto mediante estinzione della
quota versata dalla _____ A _____ pari ad € 205.800 (49% di 420.000),
compensando con i crediti per versamenti da effettuare pari ad € 171.500 (40% di
350.000) per cui E _____ B _____ verserà la differenza di € 34.300 a favore della
Cooperativa stessa, oltre alla quota spettante di capitale sociale a cui dovrà far
fronte l'acquirente.*".

All'esito della discussione l'Assemblea deliberava "*di approvare il recesso dalla
società _____ A _____, detentrica del 49% del capitale sociale,
liquidando la parte del finanziamento soci ad essa spettante che, considerato
anche il debito accumulato dalla cooperativa per finanziamenti soci ancora da
versare, ammonta ad €. 34.300 (trentaquattromilatrecento/00), come da prospetto
di cui in premessa, mentre il capitale sociale verrà ceduto al valore nominale con
pagamento al momento dell'atto di cessione dal o dagli acquirenti.*" (doc. 7 di
parte convenuta).

Con atto notarile del 21 luglio 2010 _____ A _____ cedeva la sua
partecipazione in _____ B _____ r.l., con il consenso degli altri soci di detta
società, _____ o e _____ ita, a _____
_____ o per quote differenziate al prezzo

Quana

complessivo di Euro 4.900,00, pari al valore nominale dell'intera quota ceduta (doc. 4 di parte convenuta).

Con delibera assembleare di B s.r.l. del 26 luglio 2011 veniva revocato il consiglio di amministrazione e designato il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 1 , e a (doc. 8 di parte convenuta).

In data 30 luglio 2011 il nuovo consiglio di amministrazione, rilevato che dal bilancio al 30 giugno 2011 risultava una perdita insuscettibile di essere assorbita dal patrimonio netto e che il precedente consiglio di amministrazione presieduto da non aveva mai convocato il consiglio di amministrazione per esaminare la situazione, deliberava di convocare l'assemblea dei soci a norma dell'art. 2446 c.c. per gli opportuni provvedimenti con procedura d'urgenza (doc. 9 di parte convenuta).

In pari data l'assemblea, preso atto della perdita di Euro 345.580,32, risultante dal bilancio provvisorio di esercizio al 30 giugno 2011, ritenute riferibili alla compagine sociale esistente alla data di redazione del bilancio provvisorio, deliberava ai sensi dell'art. 2446 c.c. lo stanziamento di un fondo di riserva per la copertura di future perdite di Euro 350.000,0, attingendo dal finanziamento soci esistente per la quota del 49%, pari ad Euro 171.500,00, dai finanziamenti della A per il 35%, pari ad Euro 22.500,000, dai finanziamenti di , per il 16%, pari ad Euro 56.000,00, dai finanziamenti di e ciò in applicazione delle intese convenute tra le parti, anche mediante comportamenti concludenti; e consacrate nel preliminare del 21 giugno 2011, nel quale la cedente aveva pattuito la somma di Euro 40.000,00 quale prezzo ad essa dovuto, così di fatto rinunciando alla quota di finanziamento eseguito, da utilizzare per il ripiano delle perdite.

Nella medesima occasione l'assemblea deliberava di rettificare la sia precedente delibera del 18 luglio 2011 nel senso che "il finanziamento della A veniva ridotto di € 171.500,00 per imputazione a Fondo di Riserva per copertura perdite e che tale importo corrisponde a quanto imputato a tale Fondo nella precedente delibera di cui punto 1 in data odierna."

Tanto premesso e accertato, si rileva che A assume di

essere incorsa in errore riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 1429 n. 4 c.c. secondo cui: "L'errore è essenziale: ... omissis ... 4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto." poiché l'accordo raggiunto in occasione dell'assemblea si fondava sulla convinzione della obbligatorietà del finanziamento deliberato dall'assemblea dei soci del 18 gennaio 2011 mentre detta delibera non poteva essere fonte di un obbligo di finanziamento a carico dei soci.

Deve convenirsi con la società attrice sulla circostanza che le delibere su riportate non possano di per sé obbligare i soci all'effettuazione dei finanziamenti, i quali avvengono su base volontaria.


La questione non è però dirimente atteso che occorre verificare se nel caso di specie *A* sia incorsa nell'errore allegato di ritenere obbligatorio il finanziamento oggetto di compensazione e che, in ragione di tale convinzione, si sia determinata ad accettare l'accordo impugnato.

Ebbene, l'antefatto dell'accordo -in tesi affetto da errore- conduce ad escludere che l'attrice si sia determinata all'accordo contestato nella erronea convinzione del carattere obbligatorio del finanziamento.

In primo luogo va detto che la formulazione delle delibere non era tale da ingenerare la convinzione che i versamenti fossero obbligatori, posto che il deliberato aveva chiaramente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento.

All'evidenza la delibera consistente in una richiesta di finanziamento non implica una risposta necessariamente positiva.

Venendo all'esame del verbale dell'assemblea di *B* s.r.l. del 18 luglio 2011, in occasione della quale, sulla premessa della necessità di liquidare la quota di titolarità di *A*, stante la già manifestata volontà di recesso da parte della medesima, quest'ultima -a fronte del proprio credito alla restituzione della somma versata a titolo di finanziamento soci successivamente alla delibera del 28 luglio 2010- concordò la decurtazione da tale somma della quota parte del finanziamento di Euro 350.000,00 richiesto dalla società ai soci nell'assemblea del 18 gennaio 2011 ed accettò il pagamento di Euro 34.300,00 a titolo di rimborso del primo finanziamento effettuato mentre il capitale sociale sarebbe stato ceduto al valore nominale da versarsi da parte degli acquirenti.



Dalla stessa struttura dell'accordo si evince che **A** e non è incorsa in alcun errore.

Invero, l'oggetto dell'accordo prevedeva la restituzione del primo dei finanziamenti effettuati, conseguente alla deliberata richiesta di finanziamenti dell'assemblea del 28 luglio 2010 ed attuato da tutti i soci, compresa

A, previa compensazione con il secondo finanziamento, la cui richiesta ai soci fu deliberata dall'assemblea del 18 gennaio 2011.

Non si comprende come **A** abbia potuto non porsi la questione della doverosità del secondo finanziamento, del quale pure era prevista la restituzione, sia pure "appena le consistenze finanziarie della società lo consentiranno", se si stava trattando la questione della restituzione del primo finanziamento.

Si aggiunga che in data giugno 21 giugno 2011, e quindi prima dell'assemblea di cui si appena detto, era stato concluso da **A** un preliminare di cessione della quota detenuta in **B** s.r.l. a **B** no e al prezzo di Euro 40.000,00.

Alla cessione presenziava **B**, consigliere di amministrazione di **B** ale e legale rappresentante di **B** il quale sottoscriveva la scrittura privata.

In data 25 luglio 2011, qualche giorno dopo l'accordo qui impugnato, veniva conclusa la cessione da parte di **A** della partecipazione in **B** s.r.l., con il consenso di **B**, al valore nominale di Euro 4.900,00.

E' inverosimile che nel trattare il prezzo della cessione, nell'ambito del preliminare di cessione di quota del 21 giugno 2011, **A** non abbia posto la questione del rimborso del finanziamento effettuato a seguito dell'assemblea del 28 luglio 2010. Tanto si spiega con il parallelo accordo concluso in occasione dell'assemblea del 18 luglio 2011.

E', invece, del tutto ragionevole la ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta, secondo cui **A** era consapevole delle perdite di esercizio di **B** s.r.l. e della necessità che i soci fornire fondi per farvi fronte, tanto più che **B** era consigliere di amministrazione di **B**

A le e nel contempo legale rappresentante di L B .l. ed in tali vesti partecipò allo svolgimento della vicenda e persino presenziò al preliminare di cessione di quota da parte di A e lo sottoscrisse.

Riscontro di tale tesi difensiva è costituito dalla delibera dell'assemblea del 30 luglio 2015, con cui furono adottati i provvedimenti ex art. 2446 c.c., come si è in dettaglio sopra riportato. Se infatti la detta delibera, quanto alla "rettifica" della delibera del 18 luglio 2011, non è opponibile a A nella parte in cui va ad incidere sull'accordo raggiunto in quella sede ed oggetto di impugnazione nel presente giudizio, tuttavia essa rileva quale dato obiettivo rivelatore della necessità di adozione di iniziative conseguenti alla perdita di esercizio evidenziata dal bilancio provvisorio al 30 giugno 2011.

I fatti e le valutazioni sin qui esposti conducono, inoltre, ad escludere, e detta conclusione assume carattere assorbente e decisivo, che l'errore allegato fosse riconoscibile dalla controparte, rappresentata nell'assemblea del 18 luglio 2011 da A, sol che si consideri che A, mentre aveva dichiarato di non accettare la proposta di effettuazione di un ulteriore finanziamento di Euro 180.000,00 nel corso dell'assemblea dell'11 febbraio 2011 annunciando l'intenzione di recedere dalla società, aveva invece aderito alla delibera di proporre ai soci di effettuare il finanziamento di Euro 350.000,00 in occasione dell'assemblea di 18 gennaio 2011.

Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda di pagamento di Euro 171.500,00 quale effetto del rigetto dell'impugnazione fondata sull'errore ed assumono carattere assorbente rispetto alla qualificazione del finanziamento oggetto di compensazione.

Parimenti infondata è la domanda di arricchimento senza causa.

Come si evince dall'antefatto, la compensazione tra il credito restitutorio del primo finanziamento di cui all'assemblea del 28 luglio 2010 ed il secondo finanziamento di cui all'assemblea del 18 gennaio 2011 si giustificava in ragione delle perdite accumulate da B, sicché non è configurabile un arricchimento ingiustificato di B e di un depauperamento di A.

Quora

Sent. 1365/16

Le spese di lite, liquidate in base al d.m. n. 55\2014 applicabile anche alle controversie instaurate in epoca antecedente alla sua entrata in vigore (arg. da Cass. s.u.17405\2012 e 17406\2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande;

condanna: **A** alla rifusione in favore di **B** delle spese di lite, liquidate in Euro 11.810,00 per compensi professionali, oltre i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 13 ottobre 2015.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Liliana Guzzo)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO

26 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO